



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Sezione Seconda Penale

n. 1638/2019 RG APP
n. 1104/2019 RIV

Ordinanza a seguito di richiesta di sequestro conservativo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione seconda penale, composta dai sigg. Magistrati,

dott. O. Tarzia - Presidente
dott. D. Lauro - Consigliere
dott. M. Minniti - Consigliere relatore

premessa l'istanza presentata dall'avv. [REDACTED] (del foro di Locri) nell'interesse di [REDACTED], in atti compiutamente generalizzata, già costituitasi parte civile nell'ambito del procedimento a margine indicato¹, iscritto a carico di [REDACTED] e [REDACTED] (anch'essi in atti generalizzati), con cui il predetto difensore ha chiesto disporsi il sequestro conservativo di beni immobili (in specie, quote di proprietà in capo alla [REDACTED] di due unità immobiliari in atti meglio specificate), e tanto a garanzia dell'obbligazione gravante sugli imputati per il risarcimento del danno e la refusione spese processuali della predetta parte civile;

considerato, infatti, che gli imputati sono stati condannati in primo grado - con la sentenza emessa il 17.4.2019 dal Tribunale di Locri (in composizione monocratica) - per i reati di cui alla medesima decisione (a cui si rinvia per brevità, in quanto in atti) nonché al risarcimento dei danni rispettivamente patiti dalle diverse parti civili ed alla refusione delle relative spese processuali da esse sostenute (obbligazione di circa € 100.000,00 complessivamente considerata; per la [REDACTED]: € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno, € 3.168,00 (oltre accessori) per spese processuali);

¹ Pendente dinanzi a questa AG, stante l'appello avanzato dagli imputati avverso la decisione di primo grado oltre indicata.



ritenuto, quanto all'invocato sequestro conservativo, che non ricorrano i presupposti di legge per disporre lo stesso;

atteso che, infatti, l'art. 316 c.p.p. prevede due distinte ipotesi della cautela reale:

il comma 1° disciplina il sequestro richiesto dal P.M. per ragioni pubblicistiche, partitamente indicate nella pena pecuniaria, nelle spese del procedimento e, infine, in ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

il comma 2°, invece, prevede la cautela conservativa richiesta, come nel caso in esame, dalla parte civile a tutela dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie connesse all'esercizio dell'azione civile nel processo penale;

che, le tre «ragioni di credito» indicate nell'art. 316, comma 1°, c.p.p. possono essere sintetizzate come di seguito; la locuzione «*pene pecuniarie, spese del procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato*» va riferita a tutti i crediti statali c.d. endoprocessuali, cioè a quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato per effetto dell'esercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dell'ammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, oggi anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato applicate dal giudice penale ai sensi del D.P.R. n. 231/2001);

che, invece, la finalità dell'altra ipotesi di sequestro – art. 316 comma 2° c.p.p. – è quella di prevenire condotte del debitore (imputato o responsabile civile) idonee a vanificare la responsabilità patrimoniale così come disciplinata dall'art. 2740 c.c.;

che, sulla scorta di plurime decisioni² che hanno negato le necessità di una valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'imposizione delle misure cautelari reali, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, per quanto riguarda il sequestro conservativo, non è richiesto un *fumus commissi delicti*, anziché un generico *fumus boni iuris*, inerente a qualsiasi misura di cautela, da intendersi, peraltro, limitato alla pendenza del processo penale ed alla sussistenza di un'imputazione, senza alcuna possibilità di valutazione in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronuncia sfavorevole all'imputato; infatti, non si profilano problemi di collegamenti determinati tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato, dato l'esclusivo fine di garanzia patrimoniale del vincolo; inoltre, la connessione tra reato configurabile e il sacrificio patrimoniale del soggetto cui l'illecito è attribuito, viene tutelata in via specifica dall'ammissibilità della misura in questione esclusivamente nel corso del giudizio di

² Per tutte, Cass., Sez. Un., sentenza n. 7 del 23/2/2000, dep. 04/05/2000, Rv. 215840, nonché Cass., Sez. II, sentenza n. 19657 del 17/4/2007, dep. 21/05/2007, Rv. 236590. Vds. anche, in parte motiva, Cass. Sez. Un., n. 51660 del 25/09/2014, dep. 31/12/2014, Rv. 261118.



merito e, pertanto, non prima della richiesta di rinvio a giudizio (cfr., tra tante, Cass., Sez. II, sentenza n. 805 del 12/11/2003, dep. 14/1/2004, Rv. 227802);

che, quanto al *periculum in mora*, l'art. 316 c.p.p. fa riferimento alla «*fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano*» le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (comma 1) ovvero quelle delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). Le connotazioni del *periculum in mora* possono, in particolare, essere scolpite sotto tre profili:

l'inadeguatezza del patrimonio del soggetto debitore rispetto all'ammontare dei crediti, con la conseguente necessità di costituire un privilegio a favore dei creditori;

l'insufficienza patrimoniale rilevante ex se e tale da comportare la costituzione di un privilegio a favore dei crediti nascenti dal reato;

il timore di dispersione delle garanzie patrimoniali, tale da determinare l'esigenza di un vincolo idoneo ad assicurarne la conservazione;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il *periculum in mora* va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale - desunta da elementi certi ed univoci - di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (per tutte, Cass., Sez. IV, sentenza n. 111 del 26/10/2005, dep. 5/1/2006, Rv. 232624);

che il timore di perdita delle garanzie del credito vantato ai sensi del I° o II° comma dell'art. 316 c.p.p., deve, dunque, rispondere ad una prognosi positiva quanto all'accennato rischio di depauperamento e va ritenuto in base a circostanze di fatto riferibili tanto alla consistenza patrimoniale dell'imputato, quanto alla sua condotta processuale (o extraprocessuale), dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, il pericolo di una dispersione del patrimonio medesimo o l'intenzione dell'imputato di sottrarsi all'adempimento del credito (Cass., Sez. III, sentenza n. 26559 del 30/4/2009, dep. 26/6/2009, Rv. 244371). E' stato anche specificato che l'art. 316 c.p.p. affida la legittimità dell'esercizio del relativo potere cautelare ad una ragionevole, e pertanto, motivata prognosi di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell'imputato-debitore, desunta da elementi concreti che ne costituiscano sintomo (ma sul punto vedasi la successiva decisione S.U. n. n. 51660 del 25/09/2014, dep. 11/12/2014, Rv. 261118, sulla quale ci si soffermerà oltre), quali, ad esempio, la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo ed in rapporto al valore del credito, le manifestazioni di scorrettezza e slealtà patrimoniale, anche di



natura processuale o extraprocessuale, connesse cioè alla natura dei fatti-reato addebitati (cfr. Cass., Sez. VI, sentenza n. 1467 del 20/4/1995, dep. 7/7/1995, Rv. 202838; Cass., Sez. II, sentenza n. 12907 del 14/2/2007, dep. 29/3/2007, Rv. 236387);

che è stato posto anche l'accento, poi, sulla necessità di una valutazione preventiva della conformità del provvedimento da disporre ai principi di proporzionalità ed adeguatezza alla luce di quanto disposto dall'art. 496 c.p.c., che consente la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni staggiti sia superiore alle spese ed ai crediti azionati, e dell'art. 324 comma 7 c.p.c., il quale espressamente prevede la revoca parziale del sequestro. Infine, secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni unite, *"Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore"*, Cass., Sez. U., sentenza n. 51660 del 25/09/2014 (dep. 11/12/2014) Rv. 261118. Nella parte motiva di detta decisione possono leggersi, in particolare, i seguenti passaggi argomentativi, che si reputa utile riportare:

<<(…) Nonostante la (almeno apparente) chiarezza della disposizione di apertura dell'art. 316 cod. proc. pen. (...) l'ordinanza di rimessione ha segnalato l'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un contrasto interpretativo in ordine alla ricorrenza del presupposto, il cui apprezzamento – va precisato – non deve essere determinato come prognosi funzionale all'esecuzione forzata, ma va individuato sulla base di un pregiudizio attuale, che è potenzialmente orientato verso il futuro, per il rischio che all'esito del processo la garanzia del credito non possa trovare soddisfazione con il patrimonio del debitore. Per una prima linea di tendenza, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito, anche con riferimento ad una situazione, almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo; una diversa linea interpretativa ritiene, invece, che anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito, e indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile, è ravvisabile il periculum in mora. (...) Del resto – come si vedrà fra poco – le condizioni perché venga in essere il presupposto sono in modo così chiaro indicate dal legislatore, nella "mancanza", intesa come insufficienza o inadeguatezza del patrimonio del debitore, o nella "dispersione", per effetto di cause tanto di ordine oggettivo (ad esempio, la deperibilità del bene, una situazione forse, con maggior rigore, accostabile



alla prima) quanto di ordine soggettivo, dipendenti cioè dal contegno del debitore il cui patrimonio corra il rischio di dissolversi, pure se non necessariamente al deliberato fine di sottrarlo alla garanzia per l'obbligazione ex delicto. La giurisprudenza che sembra condividere la tesi, per così dire, "restrittiva" solo di rado pare dare una giustificazione alle sue prese di posizione che trascenda dalla situazione di fatto contrassegnata dal sicuro rapporto di rispondenza del patrimonio rispetto al credito ex delicto, secondo il modello normativo ricavabile in via generale dall'art. 2740 cod. civ. (una norma – è utile ribadirlo – riferibile ad ogni tipologia di obbligazione, da qualsivoglia fonte provenga). Talune decisioni si limitano ad affermare che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi che riguardano l'entità del credito (un dato che, va detto per inciso, appare pacifico pressoché in tutte le decisioni di legittimità e che diviene dirimente anche al fine di determinare l'altro termine del raffronto) ed il bene oggetto di sequestro, subito inserendo la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento assunto dal debitore medesimo (Sez. 1, n. 2128 del 02/04/1996, Fedele, Rv. 209599). Tanto che la soluzione appare talmente scontata da non poter essere messa neppure in discussione; e la decisione del giudice di merito viene annullata perché non fa cenno alcuno alla situazione patrimoniale dell'imputato ed al suo comportamento in concreto assunto (una proposizione, quella ora ricordata, che lascerebbe intendere che la situazione patrimoniale costituisca il presupposto di base per verificare il periculum). La stessa metodologia pare emergere da altra decisione che – a parte le considerazioni circa la dispersione del patrimonio – sembra ritenere esponenziale la circostanza che il valore dell'immobile – al quale insistentemente il soggetto destinatario del sequestro fa riferimento – non sia ritenuto insufficiente; precisandosi, ma con l'utilizzo di un criterio sussidiario, che non erano stati adottati elementi concreti per indurre a ritenere atti di disposizione del patrimonio. Anche qui, pare che l'atto di dispersione risulti, in fondo, emarginato dalla mancata risposta da parte del giudice di merito sulla effettiva consistenza del patrimonio del debitore (Sez. 4, n. III del 26/10/ 2005, Pampo, Rv. 232624). Non sfugge ad una simile linea di tendenza, un'altra decisione, la quale, ribadito che, ai fini del periculum in mora, debba aversi riguardo all'entità del credito, alla natura del bene oggetto del sequestro e alla situazione del debitore, finisce per riconoscere, utilizzando la medesima linea interpretativa, che con il periculum in mora nel caso di mancanza delle garanzie la legge si riferisce sia a circostanze indipendenti dalla volontà del debitore e, quindi, dal suo comportamento (garanzie che "manchino") sia a vicende più strettamente addebitabili



alla persona ed all'attività di quest'ultimo (garanzie che "si disperdano") (Sez. 4, n. 44809 del 22/10/2013, Gianferrini, Rv. 256768). In altre pronunce, pur affermandosi la necessità del pericolo di dispersione, si assegna natura esponenziale alla consistenza patrimoniale del debitore valutata in relazione all'entità del credito, in un caso in cui il patrimonio del debitore risultava costituito unicamente da una somma in deposito vincolato su conto corrente, agevolmente soggetto al pericolo concreto di dispersione (Sez. 2, n. 12907 del 14/02/2007, Borra, Rv. 236387). Ancora, con opportuno richiamo alla giurisprudenza civile, una decisione della Quinta Sezione, dopo aver premesso che l'art. 316 cod. proc. pen. affida la legittimità dell'esercizio del potere cautelare ad una prognosi di perdita della garanzia, rappresentata dal patrimonio dell'imputato-debitore, indicando elementi sintomatici del fondato timore di perdere la garanzia stessa (ad es., la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo in rapporto al valore del credito, nonché manifestazioni di scorrettezza e slealtà patrimoniali), ha affermato, però, perentoriamente, che anche quando le garanzie per le obbligazioni civili appaiano ab initio del tutto insufficienti o addirittura mancanti, in relazione alla consistenza ed alla situazione patrimoniale dell'imputato, pure a prescindere dal concreto pericolo di dispersione, sussiste il periculum (Sez. 5, n. 14254 del 20/02/2008, Tonna, n.m.; Sez. 5, n. 7481 del 27/01/2012, A., Rv. 249607). Sulla stessa linea, premesso che l'art. 316 cod. proc. pen. richiede, ai fini del sequestro conservativo, un unico requisito che riecheggia quello richiesto dall'art. 671 cod. proc. civ., si precisa che, nonostante l'apparente contrasto interpretativo, la giurisprudenza ha individuato il periculum in mora in un negativo giudizio prognostico che faccia ritenere che le garanzie (presenti al momento della decisione sul sequestro) possano in futuro venire a mancare o essere disperse, con ciò la legge riferendosi sia ad eventi indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (nel caso in cui le garanzie manchino) sia a comportamenti ascrivibili al debitore (garanzie che si disperdano) profilandosi le due situazioni come profondamente diversificate (Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Grossi, Rv. 249663), tanto da considerarle – almeno dal contesto della decisione – come, di norma, non sovrapponibili. 6. Dall'esame delle decisioni sopra ricordate, emerge allora che il contrasto giurisprudenziale – nonostante l'esistenza di talune decisioni che affermano l'imprescindibilità del pericolo di dispersione quale presupposto necessario del sequestro conservativo penale (così, Sez. 4, n. 707 del 17/05/1994, Corti, Rv. 198682) – sia più apparente che reale. Così o si è in presenza di fattispecie in cui il principio di diritto resta ampiamente condizionato da una concreta situazione di fatto che non esclude l'operatività del solo primo presupposto (Sez. 4, n. 2128 del 02/04/1996, Rv. 204414), o è pure l'entità del credito a rendere illegittima la cautela



(Sez. 5, n. 13284 del 02/02/2011, Rv. 250209, Frustaci), ovvero ci si trova di fronte ad una situazione nella quale la cumulabilità tra i due presupposti non è affatto riconosciuta, venendo in considerazione, per giunta in sede di rinvio, il solo pericolo di dispersione (Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252685). Tanto che pressoché tutte le pronunce della Corte risultando conformi alla linea interpretativa nel senso che è presente il periculum in mora, non solo quando si disperdano ma anche quando manchino le garanzie delle obbligazioni nascenti da reato (Sez. 2, n. 12907 del 2007, Borra, cit.). Al principio secondo cui il periculum in mora può essere ravvisato sia in elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito sia in elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore (Sez. 5, n. 14254 del 2008, Tonna, cit.; Sez. 5, n. 7481 del 2011, A., cit.; Sez. 2, n. 6973 del 2011, Grossi, cit.; Sez. 6, n. 248819 del 26/11/2010, Cesaroni, Rv 24819; Sez. 6, n. 26486 del 6/05/2010, Barbieri, Rv. 247999), risulta, dunque, essere attestata, in base ad un vaglio più approfondito rigorosamente riferito alle effettive situazioni di fatto, la giurisprudenza di legittimità. Tutto ciò, peraltro, secondo l'univoca lettera dell'art. 316 cod. proc. pen. e la finalità di garanzia del credito posta a base dalla legge, che non può realizzarsi prescindendo anche da una situazione statica che renda impossibile, in base alla situazione di fatto esistente al momento della cautela, la realizzazione del credito all'esito del giudizio.

Può dirsi, quindi, come rilevato da autorevole dottrina, che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente. 7. La linea interpretativa sopra ricordata appare del tutto conforme, del resto, a quella seguita dalla giurisprudenza civile nell'interpretazione dell'art. 671 cod. proc. civ., in base al quale il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere le garanzie del credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. Le Sezioni civili di questa Corte hanno sempre ritenuto che l'espressione "perdere la garanzia" vada intesa nel senso che, nel convalidare il sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi rappresentati dal comportamento del debitore,



il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio; con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento. È sufficiente richiamare al proposito Sez. 3 civ., n. 2081 del 31/2/2002, Rv. 552250, e, nello stesso senso, Sez. 3 civ., n. 2139 del 26/2/1998, Rv. 513090, la quale, premesso che, nel confermare il provvedimento di sequestro conservativo il giudice del merito può fare riferimento alternativamente o a criteri oggettivi (rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione alla entità del credito), o a comportamenti del debitore (il quale il quale lasci fondatamente ritenere atti di depauperamento del patrimonio), non essendo necessario che tali elementi siano simultaneamente compresenti, conclude che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per la convalida del sequestro la mancanza nel patrimonio del debitore di altri beni oltre l'immobile venduto (analogamente, ex plurimis, Sez. 3 civ., n. 3563 del 16/04/1996, Rv. 497062; Sez. 3 civ., n. 6460 del 17/07/1996, Rv. 498604). L'indirizzo interpretativo ora ricordato appare sotto certi aspetti davvero dirimente, solo considerando sia la lettera dell'art. 671 cod. proc. civ. sia la ratio che ne è alla base; in un assetto che può dirsi quasi sovrapponibile sia sul piano strutturale (se si eccettui il fumus) sia sul piano funzionale alla disposizione dell'art. 316 cod. proc. pen., e che appare speculare rispetto alla intenciti legis che ha trasformato il regime di garanzia patrimoniale (anche per la parte civile) sistemandolo tra le misure cautelari reali. 8. Ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., deve dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: "Al fine di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen." (...)>>;

atteso che la parte civile di cui sopra, odierna richiedente, ha rappresentato la necessità del predetto sequestro conservativo evocando un pericolo di mancanza o di dispersione del patrimonio degli imputati, ciò facendo, però, in termini piuttosto generici ed assertivi, tanto che tale assunto resta - allo stato e di fatto - indimostrato, persino in termini di *probatio minor*; infatti, alcuna concreta e specifica prova, anche ai soli fini prognostici esatti in questa sede, ha fornito la medesima parte civile in relazione alla incapacità del patrimonio degli imputati (della cui consistenza invero non sono state offerte indicazioni neanche di massima) di soddisfare le pretese creditorie nascenti dalla condanna;

che, d'altronde, la prognosi sottesa all'adozione dell'invocato provvedimento cautelare deve essere necessariamente effettuata tenendo presente il parametro costituito dal patrimonio complessivo degli imputati (con l'implicita necessità di averne,



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Seconda Penale

n. 1638/2019 RG APP
nn. 1104/2019 RIV

evidentemente, preventiva contezza pur in termini non analitici, ma comunque affidabili);

che in considerazione di tale carenza probatoria, quindi, non può allo stato fondatamente ritenersi né che gli imputati abbiano posto in essere manovre elusive e/o dispersive circa l'assolvimento del credito né, ed ancor prima, che il loro patrimonio, la cui consistenza comunque non consta dagli atti, sia *attualmente insufficiente* (per ripetere i termini adoperati da Cass. S.U. cit.) per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316 c.p.p.;

visto il parere (favorevole) del P.G.);

P.Q.M.

Rigetta le richieste in epigrafe indicate.

Manda alla cancelleria per il seguito di competenza.

Reggio Calabria, 17.12.2019.

Il Consigliere relatore
dr. M. Minniti

Il Presidente
dr.^{ssa} O. Tarzia

CORTE DI APPELLO - REGGIO CALABRIA

Deposita in Cancelleria il 18.12.19
Il Funzionario di Cancelleria
Il Funzionario Giudiziario
Antonella Chizzoniti